

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 0000113 del 12/02/2025**

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL COLLEGIO SINDACALE. APPROVAZIONE.

VISTA

Proposta n. 0000103 del 07/02/2025 a cura di S.C. Affari Generali e Legali
Hash.pdf (SHA256):1165be65eb73908173332d2d62b7046da3cadfb632825d45ccca76034748817a

firmata digitalmente da:

Il Responsabile del Procedimento
RPA - Andrea Lorenzoni

Il Responsabile S.C. Affari Generali e Legali
Raffaella Ranchetti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO FF
Parere: FAVOREVOLE
f.f. Cinzia Angione

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Pietro Manzi

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari

Il Dirigente della Struttura Complessa Affari Generali e Legali Dott.ssa Raffaella Ranchetti relaziona quanto segue:

VISTO il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e sue successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la L. R. 9 aprile 2015 n. 11 recante *“Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”* pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 15/04/2015;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la circolare del 13/12/2018 n. 35 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato *“Circolare Vademecum per le attività di controllo e vigilanza del Collegio sindacale negli Enti del Servizio Sanitario Nazionale”*, la quale al punto 4.4 segnala che le sedute del Collegio Sindacale si possono svolgere a distanza (con mezzi di telecomunicazione ovvero via telefono, videoconferenza, call conference, ecc.) e che tale particolare modalità di partecipazione va espressamente specificata nel verbale della seduta;

RICHIAMATO l'art. 2404 del Codice Civile rubricato *“Riunioni e deliberazioni del collegio”*, il quale al comma I prevede che *“la riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente, indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione”*;

RITENUTO opportuno, nell'ambito della potestà regolamentare dell'Azienda, disciplinare in via ordinaria lo svolgimento delle sedute del Collegio Sindacale sia in modalità telematica che in modalità mista nel rispetto della normativa vigente e dei criteri di trasparenza, tracciabilità ed identificabilità dei partecipanti perseguendo altresì le finalità di semplificazione del funzionamento degli organi;

CONSIDERATO che a tal fine la Struttura Complessa Affari Generali e Legali è stata individuata quale referente nel formulare una proposta di Regolamento aziendale;

ATTESO che - in conseguenza - la Struttura Complessa Affari Generali e Legali ha predisposto un Regolamento aziendale per la definizione delle modalità di svolgimento delle sedute del Collegio Sindacale;

DATO ATTO che il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole al testo del suddetto Regolamento aziendale, con nota Prot. n. 0008719 del 07/02/2025;

Preso atto che il responsabile del procedimento e il Dirigente della Struttura proponente, attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto ed attesta l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui l'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intendono integralmente riportate nel dispositivo;

DI approvare il “Regolamento sulle modalità di svolgimento delle sedute del Collegio Sindacale dell’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni” secondo lo schema allegato (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI precisare che il succitato Regolamento sarà oggetto di modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie alla luce di nuove disposizioni legislative e aziendali, ove non immediatamente applicabili;

DI dare atto che dalla presente deliberazione non discendono nuovi o maggiori oneri per la scrivente Azienda Ospedaliera;

DI disporre la pubblicazione del Regolamento sulle modalità di svolgimento delle sedute del Collegio Sindacale suddetto sul sito istituzionale dell’Azienda www.aospterni.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali”;

DI trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale;

Di individuare quale responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 il Dott. Andrea Lorenzoni cui è delegato ogni atto esecutivo del presente provvedimento;

Stante l’urgenza di provvedere in merito di attribuire al presente provvedimento l’immediata esecutività.

RPA

(Dott. Andrea Lorenzoni)

Il Dirigente della Struttura
Complessa Affari Generali e
Legali

(Dott.ssa Raffaella Ranchetti)

Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Collegio Sindacale

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle sedute del Collegio Sindacale, sia in presenza sia tramite l'utilizzo dei sistemi telematici (d'ora in poi: a distanza).
2. L'ordinaria modalità di convocazione del Collegio Sindacale è quella in presenza.

Riunione del Collegio Sindacale in presenza

ART. 2 – Convocazione

1. Il Collegio si riunisce almeno una volta al mese.
2. La riunione è convocata dal Presidente del Collegio su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di un componente. La relativa convocazione è effettuata per iscritto almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la riunione stessa, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'orario di inizio, nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In caso di urgenza il Collegio può essere convocato per iscritto con un preavviso di almeno 24 ore.

ART. 3 - Ordine del giorno

1. Le deliberazioni del Collegio Sindacale, relative all'ordine del giorno, sono adottate a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Durante le riunioni del Collegio Sindacale deve essere redatto apposito verbale, con l'utilizzo unicamente dello schema presente nell'applicativo denominato P.I.S.A. (Progetto Informatico Sindaci Asl), compilando anche tutti gli altri modelli messi a disposizione in considerazione dell'argomento all'ordine del giorno. Il Verbale deve essere sottoscritto dagli intervenuti. Il Componente dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale le ragioni del proprio dissenso.

Riunione del Collegio Sindacale con modalità telematica (teleconferenza – telepresenza)

ART. 4 – Riunioni a distanza

1. Nel caso in cui si verificano cause eccezionali e comunque per motivate impossibilità di poter riunire il Collegio Sindacale in un'unica sede, si rende necessario, al fine di poter garantire il regolare svolgimento delle funzioni di controllo prescritte nel rispetto dei termini di legge, prevedere e disciplinare modalità operative per logistica di riunioni da tenersi da remoto, ovvero a distanza, avvalendosi dei necessari strumenti informatici.
2. Per riunione in modalità a distanza si intende la riunione del Collegio Sindacale nella quale i componenti partecipano alla seduta all'interno di un luogo virtuale telematico privato indicato nella convocazione.
3. La partecipazione a distanza deve avvenire in modo sincrono secondo le modalità di cui ai successivi articoli e con il concorso contemporaneo di tutti i componenti del Collegio Sindacale presenti alla riunione.
4. È vietato lo svolgimento di riunioni collegiali attraverso l'uso o lo scambio della posta elettronica.

ART. 5 – Riunioni in presenza e con partecipazione individuale a distanza

1. Al fine di garantire la maggior partecipazione possibile dei componenti del Collegio Sindacale e, di conseguenza, una maggiore collegialità delle decisioni, la riunione può svolgersi anche in modalità mista, con alcuni componenti in presenza e altri collegati individualmente a distanza. Ciò per garantire la possibilità di prendere parte alle sedute a coloro che, per cause contingenti e specificamente motivate con congruo anticipo, siano impossibilitati a recarsi presso il luogo fisico di ordinaria convocazione.
2. Per partecipazione individuale a distanza si intende l'ipotesi in cui alcuni componenti del Collegio sindacale presenzino alla riunione collegandosi telematicamente da una sede diversa da quella indicata nell'atto di convocazione.
3. La convocazione di una riunione, se già programmata in modalità mista, individua i luoghi ove avranno luogo le riunioni, sia in presenza che a distanza.

ART. 6 – Requisiti per le riunioni a distanza

1. Le adunanze devono svolgersi di norma in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che consentano, al contempo:
 - a) la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
 - b) l'identificazione di ciascuno di essi;
 - c) l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
2. Gli strumenti a distanza devono assicurare:
 - a) la riservatezza della seduta;
 - b) il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - c) la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o servizi informatici di condivisione dei file;
 - d) la contemporaneità delle decisioni;
 - e) la sicurezza dei dati e delle informazioni.
3. Ai componenti è consentito collegarsi alla riunione da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione degli accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta e del dibattito: a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'uso di auricolari o cuffie.
4. Ogni componente deve garantire la riservatezza e il diritto all'immagine degli altri utenti non diffondendo dati personali e/o immagini di cui si venga a conoscenza/in possesso utilizzando la piattaforma digitale.
5. È vietato diffondere screenshot, immagini, video o file audio riguardanti la riunione.
6. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni del presente Regolamento.

ART. 7 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza

1. Nell'avviso di convocazione, inviato per posta elettronica, deve essere specificato che la seduta avviene tramite piattaforma telematica, nonché le modalità operative di partecipazione.

2. Qualora uno o più componenti siano impossibilitati a collegarsi telematicamente alla riunione, sia all'inizio che durante il suo svolgimento, questa potrà comunque svolgersi purché sia assicurato il numero legale. L'assenza giustificata del componente impossibilitato al collegamento sarà verbalizzata.

3. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione.

4. È consentita la registrazione delle sedute che si svolgano in modalità audio/video ai soli fini della verbalizzazione. Tale registrazione viene cancellata a seguito dell'approvazione del verbale della seduta.

ART. 8 – Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute a distanza

1. Ogni componente della seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese o per espressione verbale nominativa.

2. Nel verbale della riunione a distanza deve essere indicato:

a) la sede della riunione;

b) i nominativi dei componenti collegati inclusi il Presidente e il Segretario verbalizzante;

c) i nominativi dei componenti assenti e degli assenti giustificati.

3. Eventuali problemi tecnici che dovessero manifestarsi nel corso della seduta dovranno essere riportati nel verbale della riunione.

ART. 9 – Requisiti per le riunioni con svolgimento in modalità mista

1. Con specifica indicazione nella convocazione dell'adunanza, così come sopra indicato all'art. 3, può essere previsto uno svolgimento della riunione con modalità di partecipazione dei componenti in presenza e a distanza.

2. All'atto della ricezione della convocazione e comunque prima dell'inizio della riunione, il componente a distanza dovrà confermare alla segreteria dell'Organo la partecipazione alla riunione in modalità telematica.

3. Per la partecipazione con la modalità a distanza dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al superiore art. 4.

4. Nel verbale della seduta dovrà risultare, per ogni componente, la modalità di partecipazione.

5. Per agevolare la partecipazione dei componenti collegati telematicamente alla riunione, coloro che siedono in presenza possono anche collegarsi alla piattaforma informatica. In questi casi, ai fini della verbalizzazione, la partecipazione sarà in presenza.

ART. 8 – Altri partecipanti alle riunioni

1. Il Presidente può invitare per la trattazione di specifici argomenti, anche con modalità a distanza, soggetti interni all'Azienda per essere sentiti.

ART. 9 - Trattamento dati personali

Nell'applicazione del presente regolamento si richiama il rispetto della normativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, del decreto legislativo 30.06.2003 n.196 e s.m.i. Si richiama inoltre il rispetto di quanto formulato nel parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali, protocollo U.0017347.12/05/2020, avente ad oggetto: "Richiesta di parere sulla qualificazione soggettiva ai fini privacy degli Organismi di Vigilanza previsti dall'art.6, d.lgs 8 giugno 2001, n.231".

ART. 10 – Norme transitorie e finali

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme statali e regionali di riferimento. Si richiama altresì il rispetto del decreto legislativo 07.03.2005, n.82 e s.m.i., dei Regolamenti, delle Circolari e delle Linee Guida riguardanti la sicurezza informatica.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.